

20296 /2016

**Tribunale Ordinario di Napoli**  
*Sezione Lavoro 1 sezione LAVORO*  
Il Giudice Alessandra Santulli

Nel procedimento promossa da  
ACCENTURE OUTSOURCING SRL

contro

con il patrocinio dell'avv. ANDRETTA FRANCESCO TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli letti gli atti, esaminati i documenti all'esito della discussione orale, sciogliendo la riserva;

**OSSERVA**

va rimeditata la questione preliminare eccepita dalla resistente in relazione alla qualificazione della domanda formulata dalla ricorrente e la connessa questione preliminare della decadenza;

in particolare va revocata, come richiesto dal procuratore della ricorrente  
, l'ordinanza di mutamento del rito ( da ordinario a "Fornero" ) tenuto conto che l'azione proposta non è qualificabile quale impugnativa di licenziamento bensì quale azione di accertamento della illegittimità del contratto di apprendistato cessato alla naturale scadenza;

tenuto conto che il contratto di apprendistato – così come disciplinato dagli artt. 47 segg. d.lvo 276/03 - è un contratto di lavoro <<virtualmente>> a tempo indeterminato con la previsione al suo interno di un periodo di formazione avente durata limitata che può essere qualificato come di durata minima garantita coincidente con il percorso formativo;

in particolare il recesso dal contratto di apprendistato non rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e, pertanto, non può essere impugnato secondo le regole del rito né questa domanda risulta estranea all'ambito di applicazione del rito Fornero, in quanto ha per oggetto un fatto diverso dal licenziamento e fatti costitutivi differenti dallo stesso.

Invero i fatti costitutivi che sorreggono l'impugnazione del licenziamento, da un lato, e quelli concernenti la nullità e illegittimità del contratto di apprendistato non possono essere considerati identici;

Si rammenta, infatti, che sebbene la legge 167/2011 qualifichi il contratto di apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, tuttavia, essa prevede, similmente a quanto già in precedenza stabilito, *"la possibilità per le parti*



*di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile”.*

Ebbene, a tale tipo di recesso, anche laddove venga contestata l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, non si applica, per unanime giurisprudenza di legittimità, né la disciplina della decadenza di cui all'art. 6 della Legge n. 604/1966 né la disciplina sul licenziamento di cui all'art. 18 St. Lav. (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3368 del 11/04/1996; Sez. L, Sentenza n. 1781 del 27/02/1997: *“nel caso in cui il recesso del datore di lavoro, intimato per la scadenza del periodo di apprendistato prevista dal contratto collettivo, sia contestato sulla base della asserita sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, non si applica il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, non diversamente che negli altri casi di recesso da un contratto di lavoro per scadenza di un termine illegittimamente apposto”*).

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“la funzione giuridica del contratto di apprendistato è caratterizzata oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, anche da un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione da parte del tirocinante della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Proprio in conseguenza di detta funzione è la stessa legge, art. 7 della legge 19 gennaio 1955 n.25, che sottopone il rapporto ad un termine di durata massima alla cui scadenza il datore di lavoro ha facoltà di recesso, ex art. 19 della stessa L.25/55, senza che sia richiesta l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo, ed infatti al compimento del previsto periodo di tirocinio viene a cessare per esaurimento la causa negoziale (cfr. Corte Costituzionale 28 novembre 1973 n.169, Cass. n. 2213 del 1986 e Cass. n. 4334 del 11.5.87)”*.

Sulla scorta di tali osservazioni va revocata l'ordinanza di mutamento del rito;

la causa, rimessa sul ruolo, verrà trattata all'udienza del 17 marzo 2017 .

Si comunichi.

Napoli li 24 febbraio 2017

Il Giudice  
dott.ssa Alessandra Santulli

